

STATUTO

Articolo 1 – E costituita una associazione a tempo indeterminato sotto la denominazione di “Comunità San Valentino”, con sede in Pordenone, via San Valentino, 11.

Articolo 2 – “LA COMUNITA’ SAN VALENTINO” senza fini di lucro intende impegnarsi nei seguenti scopi:

a – promuovere ogni iniziativa atta a favorire momenti di incontro fra gli abitanti della Comunità San Valentino e dell’intera città;

b – stimolare fra i giovani l’amore per lo sport inteso come elemento fondamentale per la loro educazione e crescita;

c – promuovere, inoltre, fra i giovani momenti di aggregazione atti a sviluppare i loro interessi spirituali, religiosi, sociali e culturali;

d – acquisire, gestire e mantenere tutte le strutture, impianti ed attrezzature necessarie per la realizzazione degli scopi sociali suesposti;

e – organizzare e gestire nell’ambito del quartiere l’annuale “Sagra di San Valentino”, in concomitanza ed in accordo con le iniziative religiose della Parrocchia;

f – promuovere la solidarietà verso persone, gruppi di persone o Enti che necessitano di aiuto, devolvendo, anche, gli eventuali proventi della “Sagra di San Valentino”.

Articolo 3 – Possono far parte della Associazione gli Enti pubblici e privati e le persone di riconosciuta onorabilità che accettano il presente statuto, indipendentemente da ogni particolare nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica. Sull’ammissione ed esclusione del socio delibera all’unanimità il Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione

è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

Articolo 4 – Tutti i soci, hanno diritto di partecipare alle assemblee e, trascorso un anno dalla iscrizione alla Associazione, alle votazioni.

Questa limitazione resta sospesa per i primi diciotto mesi dalla costituzione della Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Articolo 5 – Organi dell'Associazione sono: il Consiglio Direttivo – il Presidente – il Vice Presidente – i Revisori dei Conti.

Articolo 6 – L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di settembre per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo nonché per la eventuale elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti.

Avrà luogo la convocazione straordinaria della assemblea in qualunque momento, quando il Consiglio lo riterrà necessario o quando lo richiederà almeno un terzo dei soci con domanda scritta diretta al Consiglio.

Articolo 7 – L'avviso di convocazione dovrà indicare gli oggetti da porsi in discussione e dovrà essere mandato ai soci, almeno sette giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissata la data di una eventuale seconda convocazione a norma del successivo art. 8.

Articolo 8 – In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Articolo 9 – Sono ammesse deleghe nella misura massima di una per persona per la rappresentanza dei soci nelle assemblee.

Articolo 10 – Le deliberazioni riguardanti persone sono votate a scheda

segreta, tutte le altre peralzata di mano.

Articolo 11 – Le deliberazioni della Assemblea sono assunte con la maggioranza di voti, salvo quelle riguardanti modifiche allo Statuto o lo scioglimento della Associazione, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. A tutte le deliberazioni assembleari nonché ai bilanci annuali dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione presso la sede sociale.

Articolo 12 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri scelti fra i soci maggiorenni.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente. Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 14 – Sono demandate al Consiglio Direttivo le seguenti competenze: a) la nomina del Segretario e del Tesoriere-Cassiere; b) la compilazione di una proposta di regolamento per il funzionamento della Associazione da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione; c) la redazione delle scritture contabili, dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi, i pagamenti e gli acquisti ed ogni altra disposizione sul maneggio dei fondi sociali; d) la convocazione della Assemblea e la formulazione del suo ordine del giorno; e) la predisposizione e la organizzazione di tutte le attività sociali; f) l'esecuzione di ogni altra mansione che, nel rispetto delle norme statutarie, sia nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 15 – Le sedute del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità prevale

il voto del Presidente.

Articolo 16 – Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, presiede le assemblee, firma tutti gli atti sociali e provvede alla esecuzione delle decisioni della Assemblea e del Consiglio.

Articolo 17 – I membri del Consiglio durano in carica quattro anni.

Articolo 18 – I membri del Consiglio decadono in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del Consiglio constatate dalla maggioranza degli altri membri. Articolo 19 – I consiglieri cessati, decaduti o dimissionari durante la carica vengono sostituiti dai primi non eletti. In mancanza di candidati non eletti si procede entro 60 giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri sostituiti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Articolo 20 – Il Presidente può porre il veto a qualsiasi deliberazione quando questa possa risultargli penalmente pregiudizievole nella sua qualità di responsabile legale della Associazione. Per lo stesso motivo, in caso di urgenza, il Presidente può sostituirsi al Consiglio e, in tal caso, deve notificare ai membri del Direttivo le decisioni prese entro una settimana.

Articolo 21 – Il Presidente è revocabile su deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. E' revocabile inoltre con mozione di sfiducia di tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle ipotesi di assenza od impedimento di quest'ultimo, ed in tale evenienza avrà gli stessi suoi poteri.

Articolo 23 – Il segretario curerà la stesura dei verbali di riunione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e la custodia di tali atti e di ogni altro documento sociale, curerà e custodirà altresì la corrispondenza e manterrà i contatti esterni.

Articolo 24 – Il tesoriere-cassiere, tiene la contabilità sociale, ha il maneggio del denaro, ne disimpegna il servizio di cassa e svolge ogni altra attività commessagli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – E' commessa ad un Collegio di Revisori dei conti costituito da tre membri scelti tra gli iscritti maggiorenni per un quadriennio dall'assemblea dei soci, la verifica del bilancio consuntivo. Il Collegio dovrà presentare annualmente all'assemblea una relazione relativa ai controlli effettuati.

Articolo 26 – Il finanziamento dell'associazione è assicurato dal fondo costituito con i proventi derivanti dalle quote dei soci e da eventuali contribuzioni straordinarie e da ogni e qualsiasi altro provento. Le quote associative sono trasferibili solo a causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 27 – L'esercizio sociale inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo, per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione sono affidate al segretario secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Articolo 28 – All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultato dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile che regolano la materia.